

Paradigma riparativo e carcere: un nuovo senso al tempo e allo spazio della pena

Lina Caraceni



Introduzione

Questo contributo costituisce la riflessione conclusiva di un percorso all'interno del progetto Safina-Vitality che ha visto la realizzazione di incontri, dibattiti, laboratori interdisciplinari dedicati alla giustizia riparativa quale paradigma attraverso il quale elaborare programmi formativi che sappiano costruire ambienti di vita, di lavoro, di studio aperti e capaci di accogliere le persone con

fragilità, in special modo le persone detenute.

Il paradigma riparativo: una definizione

La giustizia riparativa da anni è oggetto di studi, dibattiti e sperimentazioni quale nuovo approccio attraverso cui riconoscere, gestire e ricomporre conflitti interpersonali; volendo provare a darne una definizione, prenderemo in

prestito le parole utilizzate dall'*European Forum for Restorative Justice*, per il quale la giustizia riparativa è il paradigma «per affrontare il danno o il rischio di danno, coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono influenzati per raggiungere una comprensione comune e un accordo su come il danno o l'illecito può essere riparato e la giustizia raggiunta». Si tratta di un archetipo che ha rilievo ed efficacia in molti contesti (nella vita comunitaria,

nello sviluppo sociale, nella costruzione della pace, nella scuola, per il sostegno familiare, per i diritti e il benessere di tutti), compreso il mondo della giustizia penale dove i processi riparativi, piuttosto che separare le persone ed escludere quelle percepite come una minaccia, ripristinano protezione e sicurezza riunendole, mettendole di nuovo in comunicazione per alleviare la sofferenza e rimediare alle conseguenze che si sono determinate.



Nel contesto giudiziario la *restorative justice* si pone in alternativa (o meglio in affiancamento) al processo, cambiando le coordinate attraverso le quali si intende rispondere a un comportamento illecito: non più reagire a un male infliggendo altro male, ma puntare a ricomporre la frattura prodotta dal reato, “rigenerando”, attraverso il dialogo, la relazione interrotta tra chi ha compiuto l’azione di rottura e chi l’ha subita, e riparare il danno che ne è derivato attraverso un accordo¹.

Dopo la recente riforma del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 finalmente la giustizia riparativa ha pure un suo inquadramento giuridico che ne

fissa principi, programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento e valutazione degli esiti, il tutto declinato «nell’interesse della vittima e dell’autore del reato». Anche la definizione che la legge adotta (art. 42 del decreto legislativo 150/2022) rispecchia i principi e i valori che informano la *restorative justice*: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, ade-

guatamente formato, denominato mediatore».

La codificazione del paradigma è servita per permettere il dialogo con il processo. La scelta fatta crea una relazione di complementarità tra i due modelli: da un lato, il rito penale si presta a favorire l’accesso a un percorso riparativo, rimesso alla volontà concorde e libera di offensore e offeso, possibile in ogni tempo – compresa la fase di esecuzione della pena –, con una amplissima gamma di programmi, per ogni reato, per chiunque vi abbia interesse, qualunque sia l’esito del processo penale; dall’altro, l’intervento riparativo «si innesta sul processo penale, ma segue regole divaricate, poiché

divaricati sono i suoi fini» (Presutti, 2022, p. 10).

Secondo la legge, la giustizia riparativa si struttura come l’incontro tra le persone interessate (autore, vittima, persone di supporto, appartenenti alla comunità) in «un contesto informale, ma ben definito [...] in presenza di un soggetto facilitatore» (Parisi, 2014, p. 4), all’interno di un percorso che corre parallelamente al processo penale e – almeno nelle intenzioni – senza interferire.

I due mondi, così, restano separati, ma si influenzano reciprocamente; l’una, la giustizia riparativa, sottrae spazio alla pena quale strumento egemone di sicurezza e coesione sociale; l’altra, la giustizia “del-

¹ Si tratta di un paradigma non nuovo nell’ordinamento italiano, sperimentato in vari settori, in particolare nel microsystema minorile dove da tempo si pratica la mediazione penale quale percorso di *diversion* che può sostituirsi alla risposta repressiva. In argomento, Cesari C. (2023), *L’impatto della riforma sulla mediazione penale minorile*, in Caraceni L., a cura di, *Esperienze di giustizia riparativa, la mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*, Napoli, p. 117 ss.

RICERCA e STUDI



la spada”, guadagna in efficienza facendo propri gli esiti riparativi raggiunti dalla prima.

Esecuzione della pena: un tempo vuoto in uno spazio troppo pieno

L'affacciarsi del paradigma riparativo tra le sbarre del carcere potrebbe apparire paradossale se consideriamo che, con la condanna, l'offesa prodotta è già stata “vendicata” e la giustizia punitiva ha già retribuito il male cagionato e magari ha provveduto pure a risarci-

re chi quel male ha patito. Sembrerebbe difficile e financo inutile, a questo stadio, poter immaginare un nuovo percorso riparativo per affrontare il danno prodotto dal reato, coinvolgendo tutti coloro che ne sono stati influenzati, per raggiungere una comprensione comune e un accordo su come può essere riparato e la giustizia ristabilita (Mannozi, 2003). Verrebbe da dire che siamo fuori tempo massimo per poter anche solo pensare a una diversa soluzione del conflitto quando le responsabilità sono state accertate e i colpevoli puniti. Anzi, come è stato autorevolmente affermato potrebbe sembrare

un controsenso «consumare un intero processo, con l'esacerbazione del conflitto interpersonale che esso comporta, per poi prospettare un esito conciliativo» (Palazzo, 2015, p. 76).

In verità, i valori e i programmi della giustizia riparativa possono diventare rilevanti giusto quando il tempo del processo è esaurito e inizia il tempo della pena; perché i tempi del processo raramente collimano con quelli della giustizia riparativa, mentre questi ultimi più facilmente possono armonizzarsi con i tempi del carcere. Di regola l'esecuzione della pena viene vista come il tempo dell'attesa (Buzzelli,

2012), il tempo vuoto che i programmi riparativi possono contribuire a riempire.


Ma vi è di più. Pure lo spazio della pena può risultare inadeguato per pratiche di dialogo, di riconoscimento reciproco, affidate a un facilitatore estraneo al mondo del carcere: la giustizia riparativa richiede un contesto accogliente, neutro, rispettoso delle persone e dei loro vissuti, aperto a ospitare quanti siano portatori di un interesse e, soprattutto, precluso agli operatori della giustizia penale (avvocati, magistrati, personale di polizia). Al contrario il carcere non offre alcunché di tutto ciò: si tratta di un

ambito sociale chiuso e organizzato in maniera tale da governare, gestire ogni aspetto della vita di chi è costretto ad abitare quello spazio. Insieme al manicomio è uno degli emblemi dell'istituzione totale in cui l'autorità ha un potere pressoché illimitato. Come affermava Foucault (1975), scopo dell'istituzione totale è quello di frantumare la personalità, l'individualità, rompere la certezza di sé e delle sfere di autogestione della propria vita (corpo, psiche, tempo, spazio) per procedere a una *ricodificazione dell'esistenza*. Dentro il carcere si instaurano relazioni, si adottano dinamiche che cozzano

con il rispetto della persona: si assiste a una sostanziale spersonalizzazione e deresponsabilizzazione del detenuto. I gesti, i comportamenti, anche i più elementari (a che ora svegliarsi, quando mangiare) non sono frutto di scelta, di una decisione responsabile e autonoma, ma di un permesso accordato o negato, così come la disciplina è gestita secondo l'equazione ricompensa-punizione: un po' come si fa con i bambini per indurli all'obbedienza. Non solo: nella sua inflessibilità, il carcere è uno strumento rozzo, insensibile e poco intelligente, che non fa distinzioni; può essere applicato grossolanamen-

te senza alcuna duttilità e «senza la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale» (Manconi, Anastasia, Calderone, Resta, 2015, p. 9); in una parola è “disinteressato” alla sorte dei reclusi. Si tratta di una dimensione che contrasta in maniera radicale con i valori su cui poggia la *restorative justice*, primo fra tutti il rispetto della dignità della persona. Pure la dimensione relazionale che la giustizia riparativa adotta sembra cozzare con un carcere costruito, vissuto e percepito come il luogo della sofferenza espiata in segreto: la topografia penitenziaria lo colloca lontano dalla città, a

simboleggiare una sorta di scotomizzazione civile, di rimozione. Se a questo si aggiungono le condizioni di degrado e di sovraffollamento in cui sono costretti degli esseri umani già privati di uno spazio e di un tempo riservati, amputati di dimensioni essenziali della vita come affettività e sessualità, impossibilitati a soddisfare in autonomia i più elementari bisogni, appare ardua la realizzazione di programmi riparativi, dove la dignità e il coinvolgimento attivo e responsabile delle persone toccate dal conflitto sono elementi imprescindibili. Malgrado tutto ciò, si tratta di una prospettiva percorribile.



RICERCA e STUDI

La restorative justice e un nuovo significato al tempo della pena

Il valore aggiunto della giustizia riparativa nella fase di esecuzione della pena è prima di tutto culturale, promotore di un cambio di mentalità che recupera la dimensione personale della giustizia, restituendo centralità alla dignità della persona.

È il porto principale della nostra Costituzione (artt. 2 e 3), ma è anche il segno distintivo che dovrebbe caratterizzare la pena, o meglio il volto costituzionale della pena espresso nell'art. 27 comma 3 attraverso i principi di umanità e di risocializzazione del reo.

La giustizia riparativa consente di ridare un volto non solo alla vittima – riconoscimento del torto subito, della sofferenza patita –, ma pure al reo, non più considerato per ciò che ha fatto, ma per ciò che è; si tratta di un approccio che facilita il superamento dello stigma che ne condiziona la dignità personale e relazionale.

La restorative justice ha effetti benefici in termini di cambiamento della prospettiva di vita, di rafforzamento dei legami sociali, di miglioramento delle capacità di relazione per tutti i protagonisti coinvolti nel conflitto.

Per l'autore dell'offesa, i programmi riparativi dialogano più facilmente con

gli obiettivi di promozione della persona e di recupero sociale che si vogliono raggiungere con la punizione. Guardando alla vittima, la distanza dal fatto e dal danno subito, l'aver raggiunto un risultato attraverso il processo – anche se non sempre appagante –, possono consentirle di rimettersi in gioco e trovare spazi dove dare un senso al proprio dolore e ottenere un ristoro alla sofferenza patita, che difficilmente la punizione del responsabile del danno concede (Mazzucato, 2015). Infine, per la comunità, la scelta di provare a superare la frattura generata dal reato, ricorrendo al paradigma riparativo una volta che la sanzione è stata irrogata, viene avvertita come meno dirompente nel rapporto con gli strumenti di intervento della giustizia tradizionale e più facilmente accettata; nel contempo favorisce la creazione di una relazione di reciprocità con il reo: da un lato, se in quest'ultimo rafforza il senso di responsabilità, lo mette nella condizione di recuperare il significato di legalità come rispetto dell'altro e il vincolo di appartenenza che la condotta criminale ha compromesso; dall'altro, alla collettività ferita, spaventata, serve per vedere riconosciuti i suoi bisogni, le sue istanze di sicurezza e pace sociale. Così, se intendiamo bene il valore del paradigma riparativo, orientato a rendere gli interessati protagonisti consapevoli, liberi e attivi nella risoluzione delle questioni generate dal re-

ato, i programmi attuati in esecuzione possono favorire quella ricomposizione del conflitto, quella adesione alla legge che non è altro che la finalità preventiva assegnata alla pena: e allora riparazione e rieducazione possono saldarsi (Bortolato, 2023).

Questo però richiede un cambio di mentalità e un ripensamento dell'esecuzione penitenziaria come sistema inclusivo, una sorta di percorso lungo il quale il detenuto è stimolato a riconquistare la propria dignità sociale, a fare propri i valori attorno ai quali la comunità si riconosce, di cui deve tornare a far parte da protagonista.

In definitiva, è essenziale passare dal carcere come metafora architettonica, dove chiudere paure e complessità difficili da risolvere, al carcere come problema umano e sociale doloroso, ma soprattutto condiviso.

Riferimenti bibliografici

- Bortolato M., *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Questione giustizia*, 2, 2023.
- Buzzelli S., *Il carcere normale*, in Buzzelli S., a cura di, *I giorni scontati. Appunti sul carcere*, Milano, 2012.
- Cesari C., *L'impatto della riforma sulla mediazione penale minorile*, in Caraceni L., a cura di, *Esperienze di giustizia riparativa, la mediazione penale minorile. Best practices e prospettive*, Napoli, 2023.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1976.
- Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F., *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015.
- Mannozi G., *La giustizia senza spada*, Milano, 2003.
- Mazzucato C., *La giustizia dell'incontro*, in Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., a cura di, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano, 2015.
- Palazzo F., *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in Mannozi G., Lodigiani G.A., a cura di, *Giustizia riparativa*, Bologna, 2015.
- Parisi F., *La restorative justice alla ricerca di identità e di legittimazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 dicembre 2014.
- Presutti A., *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema penale*, 11 novembre 2014.

Lina Caraceni

Professoressa associata di Diritto processuale penale e penitenziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Copyright © FrancoAngeli

This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>